

COMUNE DI MAGLIONE (TO)

Schema di Convenzione

Proposta ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 38/2021

Intervento di:

“Riqualificazione e successiva concessione in uso del complesso sportivo”

Concessionario:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA

INDICE

PREMESSA.....	2
ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE.....	3
ARTICOLO 2 – FINALITÀ E CONDIZIONI GENERALI.....	3
ARTICOLO 3 – DURATA.....	4
ARTICOLO 4 – CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO E COSTI DI GESTIONE	4
ARTICOLO 5 – RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO	5
ARTICOLO 6 – GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO SCOLASTICO	5
ARTICOLO 7 – PROPRIETÀ DEL COMPLESSO	5
ARTICOLO 8 – MANUTENZIONE E GESTIONE.....	6
ARTICOLO 8-BIS – MANUTENZIONE STRAORDINARIA	6
ARTICOLO 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	7
ARTICOLO 10 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO.....	8
ARTICOLO 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE.....	9
ARTICOLO 12 - EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO	9
ARTICOLO 13 - POLIZZE ASSICURATIVE	10
ARTICOLO 14 – PERSONALE	10
ARTICOLO 15– PENALI	11
ARTICOLO 16 – CONTROVERSIE.....	11
ARTICOLO 17 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	11
ARTICOLO 18 – VERIFICHE E COMUNICAZIONI.....	11
ARTICOLO 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	12

PREMESSA

L'anno 2026, addì [•] del mese di [•] nella Sede Municipale del Comune di MAGLIONE in piazza XX Settembre, 4;

TRA

Il Comune di MAGLIONE (nel seguito anche la "Concedente" o il "Comune" o l' "Amministrazione Comunale") – Codice fiscale 01956170011– rappresentato dal [responsabile del settore Amministrativo] – [•] – il [la] quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale ed a ciò autorizzato[a] dall'art.107, comma 3°, del D.Lgs. n.267/2000, nonché dal decreto sindacale n. [•] del [•];

E

La ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVEL UP (*Associazione Sportiva senza fini di lucro*), con sede legale in Borgomasino, alla Via Ivrea, n. 18, CAP 10031, C.F./P.I. 93055510015, (nel seguito anche il "Concessionario" e, unitamente al Comune, le "Parti"), in persona del Legale rappresentante [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso la società che rappresenta,

VISTO

- il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 *"Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi"*. In particolare, l'art. 5, comma 1bis del suddetto D. Lgs. n. 38/2021 prevede che *"Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l'ammodernamento dell'impianto stesso. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l'associazione o la società sportiva per l'uso gratuito dell'impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento. Dall'attuazione delle convenzioni di cui al secondo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"*;
- l'art. 181 del Dlgs n.36.2023 che stabilisce che le concessioni relative ai servizi non economici d'interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione del Libro IV, parte II del codice dei contratti pubblici Dlgs n.36.2023

PREMESSO CHE

- 1) in data il Consiglio Comunale con deliberazione n..... ha approvato il Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi, anche scolastici, comunali che prevede, tra l'altro, la possibilità di affidare in Concessione in uso tali impianti ad associazioni e società sportive senza fini di lucro;
- 2) il Comune di MAGLIONE è proprietario del complesso sportivo di (nel seguito anche "Impianto") sito in Via CIGLIANO, e relative pertinenze classificato ai sensi dell'art. 826 del cc quale bene del patrimonio indisponibile in quanto destinato ad un pubblico servizio;

SCHEMA DI CONVENZIONE

*Proposta di affidamento relativa ad un intervento di:
"Riqualificazione e successiva gestione del complesso sportivo....."*

- 3) il Comune di MAGLIONE intende, inoltre, promuovere la collaborazione con le società ed associazioni sportive prive di scopo lucrativo per favorire la pratica sportiva al fine di sostenere la crescita armonica e civile della Comunità locale in tutte le fasce di età, nonché per altre categorie e fasce di età FINO A 17 ANNI;
- 4) l'Associazione sportiva senza fini di lucro ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVEL UP in data 15/06/2026 ha trasmesso a mezzo pec un progetto di fattibilità economico-finanziaria avente ad oggetto un intervento (nel seguito anche "Intervento" o "Progetto") di "*(Riqualificazione)*", finalizzato ad ottenere la concessione per la (riqualificazione), e successivo uso. Il progetto è costituito dalla seguente documentazione: progetto di gestione e riqualificazione;
- 5) il Comune, con delibera n. [•] del [•] ha deliberato il Pubblico interesse della proposta;
- 6) il Responsabile del Settore..... con propria determinazione n.....in data....., recependo l'indirizzo della Amministrazione comunale ha provveduto ad affidare la....
.....(*indicare qui se trattasi di rigenerazione, riqualificazione o di ammodernamento*) e la successiva gestione dell'impianto..... alla *Associazione Sportiva senza fini di lucro oppure e alla Società Sportiva senza fini di lucro* con sede in, previa valutazione e approvazione del progetto presentato, in relazione alla congruità dell'investimento;
- 7) le Parti intendono disciplinare la Concessione mediante la presente Convenzione;
- 8) Tutto ciò premesso, richiamato il D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 38, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha ad oggetto la Concessione in uso del bene relativa all'intervento di "*Riqualificazione e successivo uso del complesso sportivo*".

La proposta prevede:

- a) la progettazione dei lavori
- b) la realizzazione dei lavori
- c) la gestione in uso dell'impianto negli spazi orari di concessione

Le modalità di progettazione, realizzazione dei lavori, gestione, sono disciplinate dalla presente convenzione e dai seguenti documenti presentati dal concessionario e approvati dal Comune con

.....

.....

I predetti documenti sono allegati e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ARTICOLO 2 – FINALITÀ E CONDIZIONI GENERALI

La presente concessione mira a creare un sistema d'uso degli impianti coerente con le direttive e gli obiettivi del Comune, privilegiando efficienza, efficacia ed economicità. L'obiettivo primario è promuovere una piena utilizzazione degli impianti sportivi del territorio e un'elevata qualità dei

servizi di utilità sociale erogati, con particolare attenzione alla qualità percepita dai cittadini e supporto alle azioni di lotta alla povertà educativa e al disagio sociale e giovanile.

Viene istituito l'uso completamente gratuito dei campi da calcetto e da tennis per i ragazzi Under 17, concordando con l'amministrazione comunale il numero di ore usufruibili, modalità di prenotazione e calendario annuale che soddisfano i seguenti requisiti:

1. Residenza nel Comune di Maglione.
2. Regolare tesseramento alla "Level Up ASD".

Le fasce orarie dedicate a questa iniziativa gratuita saranno concordate preventivamente, garantendo un servizio accessibile e strutturato.

L'uso del complesso dovrà essere finalizzato esclusivamente a tali scopi, salvo eccezioni formalmente autorizzate dal Comune. Tutte le prestazioni previste dalla concessione hanno un'utilità sociale e non potranno essere interrotte o sospese senza giusta causa.

ARTICOLO 3 – DURATA

La durata della concessione in uso è fissata, a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto, in anni 10 (dieci), ritenuti, con determinazione n. del del Responsabile del Settore....., sufficienti e congrui per recuperare il valore degli investimenti realizzati.

Alla consegna dell'impianto, le Parti compileranno un verbale che attesti lo stato di consistenza, il censimento degli attrezzi e lo stato dei luoghi.

Al termine della concessione, l'impianto dovrà essere riconsegnato nelle medesime condizioni in cui è stato ricevuto, fatta eccezione per il normale deterioramento dovuto all'uso e le migliorie derivanti dai lavori realizzati. Alla scadenza della convenzione, il Comune riprenderà piena disponibilità dei locali e delle strutture, e il gestore non avrà diritto ad alcun risarcimento, né a pretese per avviamento o incremento di attività.

ARTICOLO 4 – CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO E COSTI DI GESTIONE

La presente concessione d'uso non prevede alcun canone a carico del concedente e il concessionario si fa carico della realizzazione dell'investimento quantificati in euro **11.812,78 Iva esclusa** e del sostenimento dei costi di conduzione in uso dell'impianto per le ore a questi assegnati.

Nello specifico è previsto l'accollo a carico del Concessionario dei costi di gestione della struttura negli spazi orari concessi in uso con esplicito riferimento a:

- pulizia, guardiania ed apertura/chiusura della struttura con pulizia e periodico taglio dell'erba dell'adiacente area mercatale da effettuarsi periodicamente al fine di mantenere il decoro dell'area in questione;
- utenze: Sono integralmente a carico dell'ASD tutti i costi relativi alle utenze di fornitura (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento e tassa rifiuti/TARI) inerenti all'immobile/impianto oggetto della presente convenzione. A tal fine, entro il termine di 60 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione, l'ASD si impegna

a effettuare a propria cura e spese la voltura (o l'attivazione di nuovi contratti) di tutte le utenze di cui sopra intestandole direttamente alla propria associazione. L'ASD si impegna a trasmettere al Comune copia della documentazione comprovante l'avvenuta voltura delle utenze entro i successivi 15 giorni.

- manutenzione ordinaria.

ARTICOLO 5 – RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO

Il Concessionario assume l'impegno a realizzare l'intervento di riqualificazione come descritto nel Progetto di Fattibilità e relativi allegati.

I lavori dovranno iniziare tempestivamente, rispettando le tempistiche indicate nel cronoprogramma che fa parte della proposta progettuale.

Spetta al Comune verificare la regolarità dei lavori realizzati.

Entro [•] giorni dall'ultimazione dei lavori, dovranno essere prodotti, laddove necessari, i certificati di collaudo statico (se richiesto) e i certificati di collaudo tecnico-amministrativo, i certificati di conformità degli impianti e ogni altro documento in conformità con la normativa pubblicistica applicabile.

Per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori, il Concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni o pregiudizi a persone e/o cose derivanti direttamente o indirettamente dalle proprie attività, inclusi atti dolosi o colposi del proprio personale, collaboratori o di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della concessione, per tutta la sua durata.

Il comune in qualità di proprietari dell'impianto si impegna, in collaborazione con il Concessionario, a monitorare e valutare tutte le opportunità di finanziamento aventi ad oggetto la riqualificazione, l'ammodernamento, l'efficientamento energetico, l'accessibilità, la sicurezza, la promozione sportiva, l'inclusione sociale, le attività giovanili, le attività cinofile e, più in generale, il miglioramento e lo sviluppo del centro sportivo, derivanti da bandi pubblici e/o di fondazioni bancarie.

ARTICOLO 6 – GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO

Ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, il Concessionario assume la responsabilità connessa all'organizzazione e allo svolgimento delle attività sportive e gestionali di propria competenza, nonché al mantenimento delle condizioni di sicurezza connesse all'uso dell'impianto e alla manutenzione posta a proprio carico dalla presente Convenzione.

Tutte le certificazioni relative a questi aspetti dovranno essere custodite e messe a disposizione del Concedente su richiesta.

Inoltre, il Concessionario è tenuto a rispettare tutte le ulteriori prescrizioni che il Comune dovesse adottare o ritenere necessarie per l'impianto sportivo e il suo utilizzo; a tal fine, dovrà consentire l'accesso all'impianto sportivo ai dipendenti del Comune o a soggetti da esso autorizzati per attività di vigilanza sul funzionamento del servizio. Il Concessionario deve sollevare il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni o pregiudizi a persone e/o cose derivanti direttamente o indirettamente dalle proprie attività, inclusi atti dolosi o colposi del proprio personale, collaboratori o di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della concessione, per tutta la sua

durata. È obbligato a utilizzare l'impianto sportivo in modo strettamente conforme alla concessione e per i soli scopi ivi previsti.

Il riparto delle responsabilità relative alle condizioni preesistenti dell'impianto è disciplinato dagli articoli 8-bis e 8-ter della presente Convenzione.

ARTICOLO 7 – PROPRIETÀ DEL COMPLESSO

Il Concessionario riconosce esplicitamente e senza riserve che gli impianti in questione sono di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Maglione. Per queste non sarà dovuto alcun tipo di compensazione o rimborso delle spese sostenute.

Il complesso sportivo viene consegnato al concessionario nello stato di fatto in cui si trova al momento della stipula della concessione.

Per una verifica accurata della consistenza attuale dell'impianto, del suo stato e delle attrezzature, verrà redatto un apposito verbale tra le parti. Tale verbale sarà compilato nel momento in cui il concessionario prenderà materialmente possesso dell'impianto.

ARTICOLO 8 – MANUTENZIONE E GESTIONE

Il Concessionario è responsabile della manutenzione ordinaria del complesso sportivo, incluse le strutture, i beni, le attrezzature e gli impianti tecnologici. Questo comprende tutte le riparazioni, i rinnovamenti e le sostituzioni necessarie per mantenere o ripristinare il buon stato di conservazione e l'efficienza operativa, anche in conformità con nuove normative.

Se necessario, il Concessionario dovrà sostituire attrezzature e arredi secondo le modalità e i tempi previsti dal progetto. In caso di malfunzionamenti di attrezzature o impianti, il Concessionario dovrà ripristinarne la funzionalità immediatamente o comunque nei tempi tecnici strettamente necessari. Qualora il Concessionario non adempia agli obblighi di manutenzione, il Comune potrà intervenire direttamente, addebitando tutte le spese sostenute, previa notifica al Concessionario. Il Concessionario può apportare modifiche migliorative agli impianti a proprie spese, previa approvazione e accordo con l'Amministrazione Comunale. Sarà inoltre responsabile della riparazione e sostituzione di tutti i componenti di consumo e delle attrezzature usate per la manutenzione. Al termine della concessione tutte le migliorie resteranno al Comune senza che il concessionario possa rivendicare rimborsi.

ARTICOLO 8-BIS – MANUTENZIONE STRAORDINARIA, VIZI PREESISTENTI E ADEGUAMENTI NORMATIVI

Restano a carico del Comune, in qualità di proprietario dell'impianto, tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, potatura alberi esterni e interni della struttura, nonché gli interventi strutturali, impiantistici, edilizi, di adeguamento normativo e di messa a norma dell'immobile e delle relative pertinenze, salvo quelli espressamente previsti nel progetto di riqualificazione approvato e assunti a carico del Concessionario e più precisamente messa a norma degli impianti: elettrico, idrico sanitario e di riscaldamento del blocco uffici e spogliatoio. Sono da intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, interventi di manutenzione straordinaria: gli interventi sulle strutture portanti, sulle coperture, sui muri perimetrali, sui sottofondi, sugli impianti tecnologici principali, sugli allacciamenti, sulle reti idriche, elettriche, termiche e fognarie, nonché gli

interventi necessari per ottenere o mantenere agibilità, conformità, omologazioni o autorizzazioni dipendenti da condizioni strutturali o impiantistiche preesistenti alla consegna.

ARTICOLO 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il grave inadempimento delle obbligazioni da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

L'effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro 15 giorni dall'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo, ivi inclusi qualunque costo sostenuto dal Concessionario per le attività di progettazione.

1. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente:
 - (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei servizi e/o dell'Infrastruttura conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;
 - (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
 - (iii) la penale a carico del Concessionario stabilita nel valore del 15% dell'importo della concessione.
2. Qualora per cause imputabili al Comune o comunque per motivi non dipendenti da dolo o inadempimento del concedente, la presente convenzione debba essere risolta anticipatamente, al concedente spetterà un indennizzo commisurato al periodo residuo di ammortamento degli investimenti sostenuti per la sistemazione dell'area sportiva. A tal fine le parti riconoscono che il Concedente sosterrà un investimento complessivo pari ad € _____ destinato alla messa a norma ed alla regolarizzazione dell'area sportiva, il cui ammortamento è convenzionalmente stabilito in 10 anni. In caso di risoluzione anticipata, l'indennizzo sarà determinato in proporzione agli anni di effettivo utilizzo da parte del concessionario, riconoscendo al concedente il valore dell'investimento non ancora ammortizzato.

ARTICOLO 10 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454, del Codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all'obbligazione inadempiuta. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario e deve contenere l'inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:
 - a) superamento dell'importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi in Fase di gestione dei servizi;
 - b) gravi vizi o difformità dei lavori/servizi tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza delle opere o dell'erogazione dei Servizi;
 - c) perimento totale o parziale dei lavori ovvero grave danneggiamento degli stessi a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del progetto allegato;
 - d) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative;
 - e) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali;
 - f) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 92 e 94 del Codice;
 - g) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.
3. In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore del Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei servizi e sostenuti dal Concessionario per i soli servizi eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata:
 - (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Concedente abbia sostenuto per porre rimedio all'inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei servizi e/o dell'Infrastruttura conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto del Contratto al momento della risoluzione;
 - (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
 - (iii) la penale a carico del Concessionario stabilita nel valore del 10% dell'importo della concessione.

4. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro apposito verbale entro 15 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
5. Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fatto salvo diverse decisioni da parte dell'ente concedente.

ARTICOLO 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE

Il Concedente ha l'obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi definiti quali gravi inadempienze:

- a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del D.lgs n.36.2023;
- c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del D.lgs n.36.2023;
- d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 13.

ARTICOLO 12 - EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, delle Opere e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario delle predette Opere, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant'altro attinente all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

In caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero 1 anno prima della naturale scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo delle Opere e dei beni di cui al comma precedente e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l'individuazione dei predetti interventi [di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei lavori], che dovranno

essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese.

La mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente all'esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.

Il Concedente si impegna ad avviare almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l'individuazione del nuovo Concessionario o a rinnovare al concessionario presente per un importo di € 1.500,00 annuali odierni aggiornati secondo il 100% dell'indice ISTAT FOI (Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati).

Nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.

Il Concessionario ha l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.

ARTICOLO 13 - POLIZZE ASSICURATIVE

Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente:

- polizza assicurativa a copertura:
 - a) dei danni subiti dal Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dell'Opera e di altri manufatti e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo complessivo pari a € 15.000,00; *(massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro);*
 - b) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari a € 2.000.000,00;
 - c) polizza Incendio che assicura il Rischio Locativo ed il contenuto (arredamento, attrezzature, macchinari), per le seguenti somme assicurate € 50.000,00;

La copertura assicurativa di cui al comma 2, punto a), decorre dalla data di avvio dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato.

ARTICOLO 14 – PERSONALE

Entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto il Concessionario dovrà nominare il responsabile del servizio comunicando le relative generalità e i relativi recapiti al Concedente, in modo tale che lo stesso possa costituire il referente del Concedente per quanto attiene alla regolare esecuzione degli adempimenti e al diligente svolgimento del servizio sportivo

Il concessionario, per lo svolgimento dei servizi oggetto di concessione, si impegna a disporre di personale idoneo alle mansioni e munito di qualifiche, titoli, requisiti professionali e degli eventuali brevetti adeguati, come previsto alla normativa vigente.

Il concessionario dovrà altresì garantire il rispetto del d. Lgs. n. 81/2008 e fornire, ove previsto, i dispositivi di protezione individuale al personale impiegato per lo svolgimento del servizio.

Il concessionario si impegna, nei confronti dei "lavoratori sportivi" a garantire l'applicazione della normativa di cui al D.lgs. n. 36/2021 *"Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo"*.

Il concessionario si impegna, nei confronti del proprio personale dipendente, al rispetto dei CCNL di comparto sottoscritti dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché degli accordi sottoscritti in sede territoriale relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo della concessione.

Il concessionario si impegna, nei confronti di volontari di cui si avvalga, all'obbligo di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Il concessionario è tenuto agli adempimenti previsti dal D.M. 6 ottobre 2021 recante *"Individuazione dei meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e disciplina dei relativi controlli."*

ARTICOLO 15- PENALI

Nel caso in cui l'impianto dovesse rimanere chiuso per cause imputabili al Concessionario e ciò dovesse generare un pregiudizio e/o danno per il Concedente, il Comune applicherà una penale giornaliera da € 50,00 a € 100,00. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale diffiderà per iscritto il Concessionario, assegnando un termine congruo per l'adempimento

ARTICOLO 16 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia derivante da questo contratto, inclusa la sua formazione, interpretazione, validità, adempimento, inadempimento, risoluzione, recesso, nullità o efficacia, la competenza esclusiva e inderogabile è attribuita all'Autorità Giudiziaria del Foro di IVREA. Ciò vale per tutte le questioni che non rientrano nella giurisdizione amministrativa.

ARTICOLO 17 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario è tenuto a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, pena la nullità del presente contratto.

È inoltre obbligato a includere una clausola specifica nei contratti con i propri subcontraenti, attraverso la quale ciascuno di essi si assume i medesimi obblighi di tracciabilità. La mancata inclusione di tale clausola comporterà la nullità assoluta del subcontratto.

ARTICOLO 18 – VERIFICHE E COMUNICAZIONI

I funzionari incaricati dell'Amministrazione comunale hanno il diritto di accedere all'impianto sportivo, per verificare lo stato di manutenzione, conservazione e, in generale, l'osservanza della convenzione.

Tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti, previste dal Contratto, devono avvenire tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), pena la nullità, salvo diverso accordo scritto e ove consentito dalla legge. Le comunicazioni si considerano valide ed efficaci se inviate ai seguenti indirizzi PEC:

SCHEMA DI CONVENZIONE
Proposta di affidamento relativa ad un intervento di:
"Riqualificazione e successiva gestione del complesso sportivo....."

- Per il Concedente:
- Per il Concessionario:

Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche del proprio indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

ARTICOLO 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In conformità al Regolamento UE 2016/679, i dati forniti e raccolti dal Comune in relazione a questo contratto di concessione saranno utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla stipula e all'esecuzione della concessione stessa. Il Comune informa che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di MAGLIONE.

....., lì

Per il Concessionario

Il Legale rappresentante.....

Per il Comune di